

**PER L'ACCERTAMENTO DELL'ILLEGITTIMITÀ
E LA CONSEGUENTE DISAPPLICAZIONE
DEI SEGUENTI ATTI**

- del **D.M. n. 235 del 1 aprile 2014** nelle parti in cui non prevede l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento nelle classi di concorso AAAA e EEEE dei docenti in possesso di diploma magistrale o di scuola magistrale (per la sola classe concorsuale AAAA) conseguito entro l'a.s. 2001/2002;
- del **DM n. 325 del 3 giugno 2015**, relativo all'Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo, valevoli per il triennio scolastico 2011/14 – concernente le operazioni di carattere annuale nella parte in cui non prevede l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento nelle classi di concorso AAAA e EEEE dei docenti in possesso di diploma magistrale o di scuola magistrale (per la sola classe concorsuale AAAA) conseguito entro l'a.s. 2001/2002;

**E PER LA RETTIFICA
QUALE ATTO CONSEGUENZIALE**

delle **Graduatorie ad Esaurimento definitive dell'ATP di L'Aquila** pubblicate il 26 agosto 2014 con decreto dirigenziale Prot. n. AOOUSPAQ 3776, nella parte in cui non contemplano, per le classi concorsuali EEEE ed AAAA, i nominativi e la posizione delle intervenienti;

**PER LA DECLARATORIA
DEL DIRITTO**

all'inserimento delle docenti in parola III fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente valide nella Provincia di L'Aquila fin dall'inizio dell'a.s. 2013/2014 o da altra data ritenuta di giustizia, relativamente **alle classi di concorso EEEE ed AAAA** con il punteggio maturato entro l'a.s. 2013/2014;

OVVERO, alla presentazione immediata della domanda di inserimento nella III fascia delle G.A.E. definitive dell'Ambito provinciale di L'Aquila valide per gli aa.ss. 2014/2017 cl. Conc. EEEE ed AAAA, previa riattivazione urgente delle funzioni della piattaforma telematica "istanza on-line" al fine dell'utile inserimento in G.A.E..

FATTO

1. Le intervenienti sono docenti precarie che, tranne **DI PANGRAZIO Mariapaola**, hanno conseguito il **diploma magistrale entro l'a.s. 2001-2002** ed aspirano ad essere inserite nelle Graduatorie ad Esaurimento della provincia dell'Aquila per le classi di concorso della scuola primaria (EEEE) e della scuola dell'infanzia (AAAA) (**All. 1-9**).
2. **DI PANGRAZIO Mariapaola**, invece, nell'a.s. 1991-92 ha conseguito il diploma di scuola magistrale corrispondente al diploma di maturità per assistenti comunità infantili, titolo abilitante esclusivamente per la scuola dell'infanzia (classe di concorso AAAA).
3. **Si riporta di seguito uno schema con la sinossi dei titoli conseguiti e delle rispettive classi di insegnamento:**

RICORRENTE	DIPLOMA DI ISTITUTO MAGISTRALE ¹ CONSEGUITO NELL'ANNO SCOLASTICO	DIPLOMA DI SCUOLA MAGISTRALE DIPLOMA-MATURITÀ DI ASSISTENTI COMUNITÀ INFANTILE CONSEGUITO IN DATA ²	CLASSE CONCORSUALE DI ABILITAZIONE <u>RICHIESTA</u>	A.T.P SCELTO
CAPALDI Gaetana	1985/1986		AAAA - EEEE	AQ
CINARDI Serena	1995/1996		AAAA - EEEE	AQ
DI CARLO Luciana	1985/1986		AAAA - EEEE	AQ
DI CURZIO Angela	1996-1997		AAAA - EEEE	AQ
DI PANGRAZIO Mariapaola		1992-1993	AAAA	AQ
MELLACE Davide	1984-1985		AAAA - EEEE	AQ
MOSTACCI Angela	1992/1993		AAAA - EEEE	AQ
PARRAVANO Daniela	1997/1998		AAAA - EEEE	AQ
SORBI Guglielmo	2001-2002		AAAA - EEEE	AQ

4. I titoli conseguiti dalle predette (in anno scolastico antecedente al 2001/2002) sono a tutti gli effetti abilitanti (*ex lege*) all'insegnamento nella **scuola primaria (EEEE) e dell'infanzia (AAAA)**.
5. Ora, legittimamente, le intervenienti, insegnanti precarie che hanno potuto accedere soltanto a supplenze brevi e saltuarie, aspirano ad essere incluse, per

¹ Il diploma del LICEO SOCIO-PSICOPEDAGOGICO è EQUIPARATO ai fine dell'insegnamento a quello magistrale.

² Tale titolo è abilitante soltanto per la scuola dell'infanzia (ex materna). cl. co. AAAA.

- l'insegnamento nella **Scuola primaria (classe di concorso EEEE) e dell'Infanzia (classe di concorso AAAA)**, nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di L'Aquila (Provincia in cui hanno chiesto l'inserimento) valide per gli anni scolastici 2014/2017, ossia nelle graduatorie riservate agli abilitati e utilizzabili ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato sul 50% dei posti annualmente banditi dal MIUR ai sensi dell'art. 399 del Decreto legislativo 297/1994.
6. Le docenti in parola hanno da ultimo insegnato con contratti a tempo determinato svolgendo supplenze brevi e saltuarie nelle istituzioni scolastiche del Distretto n. 2 (Marsica) della provincia dell'Aquila ed hanno presentato domanda di inserimento nelle Graduatorie di II fascia per il triennio 2014-2017 relativamente alla Scuola dell'Infanzia e alla Scuola Primaria **in istituzioni scolastiche ubicate nel Distretto n. 2 della provincia dell'Aquila**, dove hanno eletto la **SCUOLA CAPOFILA** per l'inserimento in graduatoria e la gestione della posizione in ordine alle supplenze nelle istituzioni scolastiche indicate nel modello "B" (All.ti 1-9).
 7. **In data 9 aprile 2014 è stato pubblicato il Decreto Ministeriale n. 235** con cui il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha disposto l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, dalle quali dipende il futuro lavorativo dei docenti abilitati e abilitandi a vario titolo.
 8. **Il citato D.M. n. 235/2014, però, non ha previsto la possibilità per i diplomati magistrali di inserirsi nella III fascia della graduatoria ad esaurimento, o in una eventuale graduatoria aggiuntiva a quella di III fascia.**
 9. Il predetto DM, infatti, non consentiva l'inserimento alle Graduatorie ad Esaurimento, a causa della preclusione di accesso telematico alla piattaforma POLIS-Istanze online predisposta dal MIUR nonostante il riconoscimento del valore abilitante del titolo posseduto.
 10. Il Consiglio di Stato con sentenza n. 1973 del 16 aprile 2015 ha annullato il D.M. 235/2014 nella parte in cui ha precluso ai docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti, ora ad esaurimento.

1. Purtroppo, **nonostante tale pronuncia** del Consiglio di Stato - **ribadita con la sentenza breve n. 3788/15, pubblicata il 3 agosto 2015** - avrebbe dovuto avere efficacia *erga omnes* ovvero indurre il Ministero a sanare la questione delle docenti con il requisito del diploma conseguito entro il 2001-2002, anche l'ultimo decreto ministeriale in materia di inserimento/aggiornamento delle graduatorie, il **D.M. 325 del 3 giugno 2015**, persevera nel precludere la possibilità per i docenti in tali condizioni ad essere inseriti nelle Graduatorie a Esaurimento e ciò pur essendo regolarmente abilitati.
2. Pertanto, con atto di diffida e contestuale messa in mora (All.ti 1-9), le intervenienti hanno **invitato** il MIUR e l'ATP di L'Aquila ad operare il proprio inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (GaE) di terza fascia della provincia di L'Aquila per la classe concorsuale EEEE ed AAAA, non ricevendo ancora alcun positivo riscontro.
3. Vi è da aggiungere che, con **prot. 2198 del 30/06/2015**, il MIUR – Direzione generale per i contratti, gli acquisti e per i sistemi informativi e la statistica – Ufficio III ha dato indicazioni agli UU.SS.RR. ed agli AA.TT.PP. (Uffici Scolastici Regionali e agli Ambiti Territoriali Provinciali) per **l'inserimento in GaE a pieno titolo dei docenti destinatari di provvedimenti giurisdizionali favorevoli e per l'inserimento con riserva per gli aspiranti che hanno al momento un contenzioso ancora pendente**.
4. Giova subito evidenziare che sussiste nel caso di specie quel pericolo di irrimediabile compromissione della professionalità acquisita dalle intervenienti in diversi anni di insegnamento quali docenti precarie che *“..rende il rischio di verifica non inerente ad un mero danno in re ipsa..(cfr. circa i presupposti del periculum in mora, Ord. Trib. di Velletri, sez. lavoro, 17 ottobre 2005)”* ma che si concretizza nella sicura esclusione delle intervenienti dalle assunzioni e dal conferimento di incarichi a tempo determinato sino al termine delle lezioni (31 agosto 2016) per l'anno scolastico 2015/2016 che si concluderanno tra il 30 giugno ed il 31 agosto 2015.
5. Le intervenienti, a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, sono state escluse dal contingente di assunzioni previsto nel 2007 e si trovano, ancora oggi, nella condizione di precarie. Tale situazione si potrebbe ripetere nuovamente, poiché la legge di stabilità 2015 ha previsto un nuovo piano di

assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti che ora prevede la realizzazione della programmata fase "C". Tale piano di assunzioni straordinario potrà riguardare esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di reclutamento nei ruoli del corpo docente in base a quanto stabilito dall'art. 399 del d.lgs. 297/1994.

6. In assenza dell'inserimento, le docenti sarebbero private di punteggi di graduatoria conseguenti i mancati incarichi ed utili all'ottenimento di proposte contrattuali per gli anni futuri, **e quindi della possibilità di percepire una retribuzione congrua e dignitosa**; infatti, in conseguenza di incarichi e/o supplenze la parte intervenienti maturano un punteggio utile allo scorrimento della graduatoria ad esaurimento, anche ai fini di una eventuale nomina in ruolo³.
7. Preme sottolineare che il valore abilitante del Diploma di Maturità Magistrale viene espressamente riconosciuto dal D.M. 353 del 22/05/2014, regolante la costituzione delle graduatorie di circolo e d'istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, valide per gli anni scolastici 2014-2015, 2015-2016 e 2016-2017 nella parte in cui si prevede l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto (notoriamente riservata agli abilitanti).
8. I diplomati magistrali con titolo conseguito entro l'a.s. 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, erano in possesso del titolo abilitante, anche se il riconoscimento è avvenuto solo nel 2014. Conseguentemente, l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento non risulta contrastante con la legge n. 296/1996 che non pone, come condizione, il previo esistente inserimento del docente nelle graduatorie permanenti, consentendo

³ 1. Come è noto il reclutamento del personale docente ed educativo è disciplinato dal D.Lgs. n. 297/94 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione), il quale, all'art. 399 stabilisce che "L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401."

2. Dunque, il reclutamento e, quindi, l'assunzione nei ruoli del personale scolastico, avviene attraverso un doppio canale, cioè tramite il concorso per titoli ed esami e le graduatorie permanenti (trasformate in Graduatorie ad esaurimento con legge 296/2006).

invece a tutti i docenti abilitati di poter presentare la domanda per poter essere iscritti nella graduatoria⁴.

9. Si può agevolmente concludere che il Diploma di Maturità Magistrale, ove conseguito entro l'a.s. 2001/2002, conferisce ai diplomati la qualifica professionale di insegnante di scuola primaria e costituisce, a tutti gli effetti di legge, titolo di abilitazione all'insegnamento **valido per la scuola Elementare (oggi primaria) e Materna (oggi dell'Infanzia), nonché costituisce requisito idoneo all'inserimento nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento, così come richiesto dalle odierne intervenienti.**

In via preliminare

SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO

La Giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la giurisdizione amministrativa sulle controversie inerenti a procedure concorsuali per l'assunzione, contemplata dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, è limitata a quelle procedure che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione finale di una graduatoria, la cui approvazione, individuando i "vincitori", rappresenta l'atto terminale del procedimento, cosicché **non vi resta compresa la fattispecie dell'inserimento in apposita graduatoria di tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti.** Ciò perché **l'assenza di un bando, di una procedura di valutazione e, soprattutto dell'atto di approvazione, colloca la presente ipotesi fuori della fattispecie**

⁴ 1. In particolare, l'art. 2 del citato D.M., rubricato "Titoli di accesso alle fasce delle graduatorie di circolo e di istituto", al comma 1, stabilisce che "Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Regolamento, hanno titolo a presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e d'istituto, ciascuno per la relativa fascia di appartenenza, gli aspiranti che abbiano i seguenti requisiti: ... b) SECONDA FASCIA: aspiranti non inseriti nelle corrispondente graduatoria ad esaurimento che sono in possesso, relativamente alla graduatoria di circolo o d'istituto interessata, di specifica abilitazione o di specifica idoneità all'insegnamento conseguita a seguito di concorsi per titoli e/o per esami, anche ai soli fini abilitanti, ovvero in possesso di uno dei seguenti titoli: "...diploma di maturità magistrale, diploma triennale di scuola magistrale ovvero titoli sperimentali ad esso equiparati e conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002. Il titolo conseguito nei corsi sperimentali dell'istituto magistrale è valido purchè corrisponda al diploma di "Maturità magistrale", secondo l'indicazione contenuta nel decreto ministeriale istitutivo dei corsi medesimi..."

2. Lo stesso Regolamento (D.M. 131/07) richiamato dal D.M. 353/2014, all'art. 5, "Graduatorie di circolo e d'Istituto", stabilisce: "...3. Per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, da utilizzare nell'ordine, composte come segue: I Fascia: comprende gli aspiranti inseriti nelle graduatoria ad esaurimento per il medesimo posto o classe di concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto; II Fascia: comprende gli aspiranti non inseriti nella corrispondente graduatoria ad esaurimento forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto; III Fascia: comprende gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto".

concorsuale e comporta che sia il giudice ordinario a tutelare la pretesa all'inserimento e alla collocazione in graduatoria, pretesa che ha ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione nella graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Si è quindi in presenza di atti, i quali, esulando da quelli compresi nelle procedure concorsuali per l'assunzione, né potendo essere ascritti ad altre categorie di attività autoritativa (identificate dal D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1), non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore del lavoro privato (D. Lgs. n. 165 del 2001, art. 5, comma 2) di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi e la tutela di cui all'art. 2907 c.c. (v. Cassazione a Sezioni Unite, sentenza n. 12348 del 28.5.2007).

Giusto corollario dei principi ora affermati, concludono le SS.UU. della Corte di Cassazione nella Sentenza n. 3677 del 16.2.2009, è il *“potere del Giudice Ordinario di disapplicare gli atti amministrativi di organizzazione adottati dall'amministrazione in tutti i casi in cui gli stessi costituiscano provvedimenti presupposti gli atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente, senza che rilevi la circostanza che l'atto organizzativo generale sia definitivamente stabile per omessa impugnazione avanti al Giudice Amministrativo. Ciò comporta che il provvedimento di macro organizzazione da un lato rimanga operativo in via generale e, dall'altro, essendo privato di effetti nei confronti del dipendente interessato, non valga a sorreggere l'atto di gestione consequenziale”*.

A tal proposito è appena il caso di richiamare la sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 11/2011⁵ con la quale viene sancita definitivamente la diversità delle graduatorie dai concorsi e la conseguente impugnabilità davanti a Giudici diversi da quelli

⁵ Invero, la giurisprudenza ha ormai risolto il dubbio interpretativo riconoscendo la giurisdizione ordinaria delle controversie in cui si chiede l'inserimento nelle graduatorie della pubblica amministrazione. Il TAR Lazio- Roma, sez. III-bis, con la sentenza 30.01.2012 n. 1021 ha di recente stabilito che i provvedimenti concernenti le graduatorie finalizzate a fini assuntivi (o le conseguenze per la mancata domanda di permanenza nella graduatoria) non assumono veste e qualificazione di atti di diritto pubblico espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione. Precedentemente il Consiglio di Stato, in adunanza plenaria, con sentenza del 12.07.2011 n. 11 aveva osservato che in numerose sentenze rese in materia di graduatorie permanenti del personale docente della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria, con precedenza rispetto ad altro docente, le sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno da tempo costantemente ritenuto sussistere la giurisdizione del Giudice ordinario. Questa tesi - come rilevato anche dalla Sezione remittente - è stata seguita dalla giurisprudenza maggioritaria dei giudici amministrativi di primo grado. A fronte di una tale complessità di posizioni ed orientamenti, l'Adunanza Plenaria con la sentenza n. 11/2011 risolveva la questione fondando il proprio ragionamento logico-giuridico sulla base della *situazione giuridica protetta, della natura della attività esercitata dall'amministrazione e della assenza, nella fattispecie, di una procedura concorsuale in senso stretto*.

Amministrativi, in particolare il Giudice del Lavoro. A tal proposito si confronti anche la recentissima sentenza del **TAR Lazio sez. III n. 7458 del 25 maggio 2015**, che, in tema di giurisdizione afferma quanto segue: *“Ciò premesso, occorre però osservare che i più recenti orientamenti **senza alcuna distinzione tra impugnazione degli atti di macro-organizzazione o dei provvedimenti di esclusione, affermano tout court che “sulle controversie aventi ad oggetto le graduatorie permanenti e ad esaurimento della scuola – come quella in questione – sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in considerazione della natura della situazione giuridica protetta e dell’attività esercitata dall’Amministrazione e tenuto anche conto dell’assenza di una procedura concorsuale in senso stretto** (cfr. TAR Lazio – Sez. III, 3 Giugno 2014, n. 5875 E 17.04.2014, n. 4202; Tar Lombardia – Sez. III, 13.03.2014, n. 629; TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, 15.01.2015 n. 15; Cassazione, SS.UU. 13.02.2008, n. 3399; CdS Adunanza Plenaria 12 luglio 2011, n. 11)”*.

Da ultimo, eliminando ogni dubbio in proposito, il **Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3415 del 8 luglio 2015**, ha definitivamente stabilito la giurisdizione del Giudice ordinario fondando la decisione sulla **natura di diritto soggettivo che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere collocato al suo interno**:

“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all’interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l’inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l’aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l’inserimento non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa. Né rileva l’eventuale natura amministrativa del decreto ministeriale che prevede le modalità di inserimento nella graduatoria atteso che nel caso di specie l’oggetto principale della lite e la pretesa all’inserimento in graduatoria immediatamente leso dall’atto (di natura gestionale-privatistica) di esclusione dalla stessa.

Il decreto ministeriale viene in rilievo in via incidentale, ma non è la causa diretta della lesione lamentata. Di esso il giudice ordinario può occuparsi, incidenter tantum, nel valutare la legittimità dell'atto privatistico esclusione, esercitando il potere di disapplicazione che l'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" espressamente gli riconosce".

Ne deriva che il ricorrente ha piena facoltà di rivolgere al Giudice Ordinario la presente domanda, volta alla tutela del rapporto lavorativo previa disapplicazione degli atti amministrativi presupposti.

Tanto premesso, avverso i provvedimenti impugnati insorgono i ricorrenti come in epigrafe rappresentato e difeso, affidando il ricorso ai seguenti

MOTIVI DI DIRITTO

1. IL D.M. 253/2014 E L'APRIORISTICA ESCLUSIONE DELLE INTERVENIENTI DALLE PROCEDURE DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE.

Il **Decreto Ministeriale n. 235 del 01.04.2014**, recante disposizioni per l'aggiornamento delle graduatorie per il triennio 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, in maniera del tutto illegittima, come si spiegherà, **non ha concesso** ai docenti titolari del diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002, **la possibilità di presentare domanda di inserimento nelle sopradette graduatorie utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato.**

Occorre sottolineare che il **D.M. 235/2014** ha previsto **soltanto** la possibilità di presentare **domanda di aggiornamento** della propria posizione in graduatoria. Tale facoltà di aggiornamento, peraltro, è stata concessa **esclusivamente ai docenti già inseriti nelle graduatorie** per cui è causa e, di conseguenza, **registrati nella piattaforma telematica denominata "Istanze on line"**.

Più precisamente, ai sensi del **D.M. 235/2014**, all'**art. 9, commi 2 e 3**, rubricato "*Modalità di presentazione delle domande*", [...] *la domanda* (n.d.r. di permanenza, di aggiornamento e/o di trasferimento) (...) *dovrà essere presentata* **esclusivamente con modalità WEB** [...] *secondo le seguenti modalità* [...]:

a) **registrazione del personale interessato**; tale operazione, che prevede anche una fase di

riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere sin da ora effettuata, secondo le procedure indicate nell'apposita sezione dedicata, **"Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione"**, presente sull'home page del sito internet di questo Ministero (www.istruzione.it);

b) **inserimento della domanda via web.**

Lo stesso D.M. 235/2014, all'art. 10, comma 2, lettera b, rubricato "Regolarizzazioni e esclusioni", stabilisce che [...] **è motivo di esclusione (...) la domanda presentata in modalità difforme da quanto previsto dall'art. 9, commi 2 e 3 [...].**

La piattaforma web denominata "Istanze on line", tuttavia, non riconoscendo come titolo valido, all'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, il diploma magistrale anche se conseguito entro l'a.s. 2001/2002, **non dava la possibilità ai docenti in possesso di tale titolo di registrarsi nel sistema telematico del MIUR.**

Il programma informatico concepito dal MIUR sulla base delle disposizioni del D.M. 235/2014, dunque, impediva – e impedisce attualmente – alle intervenienti anche solo di farsi riconoscere dal sistema quali docenti, con conseguente aprioristica esclusione dalle procedure di aggiornamento delle graduatorie.

Per tale motivo non vi è stata alternativa al ricorso giurisdizionale.

2. SULLA ILLEGITTIMITÀ DEGLI ATTI MINISTERIALI CHE NON HANNO CONSENTITO ALLE INTERVENIENTI DI FORMULARE DOMANDA DI INSERIMENTO IN GRADUATORIA

▪ Il sistema di reclutamento dei docenti

Per poter meglio approfondire le ragioni che soggiacciono alla specifica domanda formulata dalle intervenienti di inserimento nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento, è opportuno, preliminarmente, analizzare compiutamente il funzionamento dell'attuale sistema di reclutamento dei docenti.

L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato la modalità di reclutamento a regime del personale docente di ruolo della scuola, prevedendo la **soppressione del concorso per soli titoli e la trasformazione delle relative graduatorie in graduatorie permanenti, periodicamente integrabili.**

L'articolo citato ha sostituito l'art. 399 del D. Lgs. 297/1994 nei seguenti termini: "**Art. 399.**

- **(Accesso ai ruoli)** - 1. *L'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, ha luogo, per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401".*

L'accesso ai ruoli, secondo la disposizione citata, avviene per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami e, per il restante 50 per cento attingendo alle graduatorie permanenti richiamate.

Le graduatorie per l'insegnamento sono predisposte in ciascuna provincia e, ai sensi dell'art. 1, commi 2 e 7, del Decreto-Legge 3 luglio 2001 n. 255 convertito, con modificazioni, nella legge 20 agosto 2001 n. 333, **sono articolate in 3 fasce**, graduate a seconda dei requisiti posseduti dagli aspiranti:

- **PRIMA FASCIA**, riservata, ai sensi dell'art. 401 del D. Lgs. 297/1994 (come sostituito dall'art. 1 della L. 124/1999), ai **docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli**;

- **SECONDA FASCIA**, costituita dai docenti che, alla data di entrata in vigore della legge 124/1999 (25 maggio 1999), **possedevano i requisiti per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli**;

- **TERZA FASCIA**, numericamente più cospicua: costituita dai **docenti** che abbiano **superato le prove di un precedente concorso** per titoli ed esami **anche a soli fini abilitativi** (come i precedenti) e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo.

La terza fascia delle graduatorie permanenti, in seguito e per effetto delle disposizioni di cui alla legge 4 giugno 2004, n. 143 e succ. modificazioni, è stata integrata con gli aspiranti in possesso di **abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti**.

In altre parole, la terza fascia delle graduatorie permanenti, utilizzabile per conferire il 50% delle immissioni in ruolo annualmente autorizzate, ha rappresentato l'approdo ordinario di **ogni percorso di abilitazione** in funzione del doppio canale di reclutamento previsto dalla legge 124/1999.

▪ **La trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento e il diritto all'inserimento per tutti i docenti GIÀ in possesso di abilitazione.**

La lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006, contenente misure di stabilizzazione del personale precario della scuola, ha disposto quanto segue: «*Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:...* c) la **definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato** di personale docente per gli anni 2007-2009, (...), **per complessive 150.000 unità**, al fine di dare **adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico** e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. (...). Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge **le graduatorie permanenti** di cui all'articolo 1 del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, **sono trasformate in Graduatorie ad Esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica**».

L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006, dunque, con il dichiarato intento di "**dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione**", ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie a esaurimento, **escludendo la possibilità di inserimenti di nuovi abilitati**, ma facendo espressamente salvo l'inserimento dei "**DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE**".

La suddetta disposizione legislativa, dunque, ha definito **la terza fascia delle graduatorie come graduatoria "a esaurimento"** proprio perché, a decorrere dal 2007, non sarebbe stato più consentito l'inserimento di nuovi aspiranti candidati prima

dell'immissione in ruolo dei già abilitati, per i quali è stato previsto un piano pluriennale di assunzione a tempo indeterminato.

La Legge finanziaria n. 296/06, dunque, **ha impedito l'inserimento** nella terza fascia **dei docenti che si fossero abilitati dopo la trasformazione delle graduatorie permanenti in Graduatorie ad Esaurimento**.

LE INTERVENIENTI, COME VEDREMO, TUTTAVIA, **HANNO CONSEGUITO IL TITOLO ABILITANTE ENTRO L'A.S. 2001/2002, OSSIA PRIMA DI TALE TRASFORMAZIONE**.

2. SUL RICONOSCIMENTO NORMATIVO DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002 COME TITOLO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO.

Dopo aver illustrato l'assetto normativo che ha contraddistinto la creazione e la gestione delle graduatorie, prima permanenti ora ad esaurimento, è opportuno ora ripercorrere la disciplina di legge del diploma magistrale⁶.

L'art. 194, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha previsto quanto segue: *"Al termine del corso di studi della **scuola magistrale** si sostengono gli esami per il conseguimento del **titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne** (ora Scuola dell'Infanzia)"*.

Tale norma è stata abrogata dalla legge n. 226 del 17.10.2005 che, tuttavia, all'art. 31, comma 2, ha previsto espressamente come le disposizioni abrogate *"[...] **continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di istituti e scuole di istruzione secondaria superiore ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento, ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predetti classi [...]"***.

L'art. 197, comma 1, del D. Lgs 297/1994 ha stabilito, a sua volta, *"A conclusione degli studi svolti nel ginnasio-liceo classico, nel liceo scientifico, nel liceo artistico nell'istituto tecnico e nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame*

⁶ Si consideri che il **Regio Decreto n. 1054 del 06.05.1923** denominato *"Ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali"* all'art. 53 - intitolato *"Dell'istruzione magistrale"* - prevedeva come *"L'istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti delle scuole elementari ed è impartita negli istituti magistrali"*.

L'art. 71, 6 comma, del Regio Decreto citato, stabiliva *"L'esame di abilitazione è sostenuto alla fine del corso degli studi propri **degli istituti magistrali** e degli istituti tecnici"*.

L'art. 39 del Testo Unico approvato con **Regio Decreto del 5 febbraio 1928 n. 577**, come modificato dalla **L. n. 239 del 30.07.1991**, prevede *"Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di **titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le scuole magistrali** o del titolo di studio rilasciato **dagli istituti magistrali**"*.

di Stato e si svolge in unica sessione annuale. **Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare".**

Con il **DPR n. 232 del 1998** è stato approvato il "Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'art. 1 della legge 10 dicembre 1997 n. 425". L'**art. 15, comma 7, il DPR 232/1998**, nel regolare l'applicazione graduale della nuova disciplina, espressamente **fa salvo in via permanente l'attuale valore legale abilitante dei corsi di studio dell'Istituto magistrale** iniziati entro l'a.s. 1997/1998.

In precedenza era stato, altresì, emanato il **Decreto Ministeriale de l 10.03.1997 n. 175** - denominato "Norme transitorie per il passaggio al sistema di formazione universitaria degli insegnanti della scuola media ed elementare", perfettamente in linea, con le disposizioni fino ad ora esaminate, sul riconoscimento del valore abilitante per i diplomati magistrali conseguiti entro l'a.s. 2001/2002. Si legge, in particolare, nelle premesse, a riprova di quanto sopra affermato "Visto il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, approvato col decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e, in particolare: ... l'art. 194, comma 1, e l'art. 197, comma 1, nei quali **è attribuito valore abilitante all'insegnamento nelle scuole materne ed elementari ai titoli che si conseguono al termine del corso di studi della scuola magistrale e dell'istituto magistrale**".

Il Decreto Ministeriale n. 175 del 1997, inoltre, **all'art. 3, comma 1**, ancora più chiaramente stabilisce: "In relazione alla soppressione dei corsi triennali di scuola magistrale e di quelli quadriennali ed integrativi di istituto magistrale (...) **è istituita una nuova tipologia di istituto di istruzione secondaria di secondo grado (...)** di durata quinquennale (...). Al termine del predetto corso di studi si consegue il diploma di maturità **non avente valore abilitante all'insegnamento nella scuola elementare e non idoneo all'insegnamento nella scuola materna**".

Le disposizioni della legge sopra richiamate, dunque, tracciano una netta linea di distinzione tra:

- **i diplomati magistrali con il vecchio ordinamento**, e quindi diplomati entro l'a.s. 2001/2002, per i quali vi è la salvezza del valore del corso di istruzione già iniziato: al titolo conseguito entro tale anno scolastico è riconosciuto valore abilitante all'insegnamento;

- **i diplomati magistrali con il nuovo ordinamento** e quindi diplomati dopo l'a.s. 2001/2002, per i quali la normativa precisa che il titolo conseguito al termine della frequenza dei nuovi corsi di studio non ha valore abilitante all'insegnamento.

L'art. 2 del D.M. 175 del 1997, infatti, precisa " I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'anno scolastico 2001-2002 , conservano in via permanente l'attuale valore legale".

3. SUL FORMALE RICONOSCIMENTO, DA PARTE DEL MIUR, DELLA VALIDITÀ DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO L'ANNO SCOLASTICO 2001/2002 QUALE TITOLO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO.

A conferma dell'assetto normativo sopra delineato, infine, è stato recentemente pubblicato il **Decreto del Presidente della Repubblica del 25.03.2014** (pubblicato nella G.U. n 111 del 15.05.2014) con il quale è stato deciso il ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato numero 03813/2013 del 11.09.2013 (Numero affare 04929/2012). Con tale DPR del 25.03.2014 è stato definitivamente affermato che **il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 deve essere considerato titolo abilitante all'insegnamento.**

Secondo la sezione consultiva del Consiglio di Stato, invero, "[...] prima della laurea in Scienze della formazione, **il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti** secondo l'art. 53 del R.D. 6 maggio 1923 n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297. Come sancito inoltre dal D.M. 10 marzo 1997, dall'art. 15, co. 7, del d.P.R. 23 luglio 1998, n. 323 ed, infine, recentemente ai fini dell'ammissione al concorso a cattedre, dal D.D.G. n. 82 del

24 settembre 2012 [...] (Consiglio di Stato, Seconda sezione, Numero 03813/2013 del 11.09.2013).

Riassumendo, quindi, **il DIPLOMA MAGISTRALE conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante per accedere all'insegnamento:**

- nella **SCUOLA DELL'INFANZIA (AAAA)**, tramite il **titolo di studio** conseguito negli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di **scuola magistrale** e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali ed equivalenti di **istituto magistrale**;
- nella **SCUOLA PRIMARIA (EEEE)**, tramite il **titolo di studio** conseguito negli istituti magistrali al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'**istituto magistrale**.

4. SULLA RICHIESTA AVANZATA DALLE INTERVENIENTI DI INSERIMENTO IN III FASCIA DELLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO ALLA LUCE DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 1973/2015.

Il valore abilitante del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/02 ai fini dell'inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento, infine, ha ottenuto definitiva consacrazione con la **sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015**.

Con tale sentenza il Consiglio di Stato ha dichiarato l'illegittimità del D.M. 235/2014 nella parte in cui non consente ai titolari del diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 la presentazione della domanda di inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento valide per gli aa.ss 2014/2017.

Secondo i Giudici di Palazzo Spada, infatti, "non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali".

E ancora "[...] Risulta, altresì, **fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie**, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto **essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro**

ricosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato [...] " (Consiglio di Stato, sentenza n. 1973/2015).

Dopo la pubblicazione della sentenza sopra citata, come abbiamo già detto, **le intervenienti hanno inoltrato diffida per l'accesso al sistema informatico di aggiornamento delle graduatorie e/o per l'autorizzazione alla presentazione della relativa domanda di inserimento in forma cartacea**, ma tale diffida non ha sortito alcun effetto.

5. SULLA EFFICACIA *ERGA OMNES* DELLA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO DI STATO DI ANNULLAMENTO DEL D.M. 235/2014 IN PARTE QUA.

Con riferimento alle pronunce di annullamento di atti amministrativi a contenuto generale, si è da sempre osservato che alle stesse non si potesse riferire una mera efficacia *inter partes* della cosa giudicata, giacché l'eliminazione dal mondo del diritto dell'atto a contenuto generale dispiega immediatamente effetti *erga omnes*, includendo anche i soggetti che non avessero partecipato al processo, ma che fossero interessati dagli effetti dell'atto caducato.

In effetti, proprio partendo da tali casi pratici, la dottrina è giunta ad individuare una categoria di atti, dato l'annullamento dei quali, viene a prodursi un effetto che non può considerarsi unicamente limitato alle sole parti processuali, ma che dispiega effetti *erga omnes*. Tale categoria è costituita dagli **atti regolamentari e quelli generali**, che si distinguono per il loro carattere di **inscindibilità**: gli stessi, infatti, contenendo una **disciplina applicabile ad una platea generalizzata**, determinano comunque la **produzione di effetti *erga omnes* anche in caso di loro annullamento** (Cfr. Cass., Sez. I, 13 marzo 1998 n. 2734, in *Giust. civ. Mass.* 1998, 573, secondo cui il principio dell'efficacia *inter partes* del giudicato amministrativo non trova applicazione con riguardo alle pronunce di annullamento di peculiari categorie di atti amministrativi, quali quelli aventi natura regolamentare, e quelli aventi portata generale determinando la relativa pronuncia di annullamento una loro **definitiva ablazione dalla sfera del rilevante giuridico**, attesane la **ontologica indivisibilità**, con conseguente efficacia di tale pronuncia nei

confronti non solo dei singoli intervenienti, ma di tutti i soggetti concretamente destinatari di essi, ancorché rimasti inerti in sede di tutela giurisdizionale amministrativa).

Il Tar Campania – Napoli, Sez. IV, con sentenza del 7 settembre 2012, n. 3811 ha ulteriormente ribadito, in caso di annullamento di atti generali e indivisibili, la **mancata applicazione del divieto di estensione soggettiva del giudicato in materia di pubblico impiego**, sancito dal co. 132 art. 1 Legge 311/2004 e confermato dal co. 6 art. 41 D.L. 207/2008.

Nel caso specifico, infatti, il Tar ha ritenuto che *“la finalità che informa il divieto di estensione soggettiva non può essere estesa anche alle ipotesi ...in cui l'estensione degli effetti delle pronunce giurisdizionali non risulta in alcun modo idonea a determinare pregiudizi finanziari a carico dell'amministrazione ma, al contrario, a consentire l'esplicazione dei principi, riconducibili all'imparzialità e buon andamento, di par condicio e favor participationis”*.

Non si può, dunque, nutrire alcun dubbio che la sopracitata pronuncia caducatoria del Consiglio di Stato giovi anche alle odierne intervenienti, con conseguente **esclusione della possibilità, per il MIUR, di respingere le richieste delle intervenienti invocando disposizioni regolamentari definitivamente annullate dalla giustizia amministrativa**.

6. SUL DANNO SUBITO DALLE INTERVENIENTI A CAUSA DELLA ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLE GRADUATORIE. DOMANDA SUBORDINATA DI RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA.

Si sottolinea, infine, che il mancato inserimento nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento **ha comportato (e comporta) l'esclusione delle intervenienti dai piani di assunzioni in ruolo**.

Con la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, **la lettera c) dell'art. 1, comma 605, della legge 296/2006** – come sopra già analizzata – aveva previsto la definizione di un **piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009**, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico.

Le intervenienti, a causa dell'illegittimo comportamento del MIUR, sono state escluse dal contingente di assunzioni previsto nel 2007, e si ritrovano, ancora oggi, nella condizione di precariato.

Tale situazione si potrebbe nuovamente ripetere. La legge di stabilità 2015, infatti, ha previsto un nuovo piano di assunzioni straordinario di oltre 100.000 docenti che si sta attuando con le fasi a), b) e c) di cui alla legge 107/2015. Tale piano di assunzioni straordinario potrà riguardare esclusivamente i docenti inseriti a pieno titolo nelle Graduatorie ad Esaurimento e nelle graduatorie di merito del concorso, unici due canali di accesso ai ruoli in base a quanto stabilito dall'art. 399 del D. Lgs 297/1994.

Le intervenienti, quindi, non essendo al momento presenti nelle Graduatorie ad Esaurimento, saranno nuovamente escluse da tale ultimo e definitivo piano di stabilizzazione dei docenti precari.

In subordine, dunque, si chiede che il danno da perdita di *chance* subito dalle intervenienti sia **risarcito in forma specifica con la condanna delle amministrazioni convenute** ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari **all'inserimento delle intervenienti nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di L'Aquila**, classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) (ed eventuali connessi elenchi per il sostegno), **valide per gli anni scolastici 2014/2017**, con decorrenza dall'approvazione delle Graduatorie ad Esaurimento per gli anni 2014/2017 o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale.

7. SULL'AZIONE GIUDIZIALE

A questo punto ben si comprende come non potrà di certo eccepirsi da parte del MIUR la tardività dell'azione delle intervenienti per l'inserimento in GaE.

Infatti, tutta la problematica oggi in esame, in questo come in tutti i Tribunali d'Italia, deriva dal mancato riconoscimento del diploma magistrale quale titolo abilitante *ex se*. E' stato il MIUR a pretendere per anni che per abilitarsi all'insegnamento nella scuola materna (oggi dell'infanzia) ed elementare (oggi primaria) occorreva superare un concorso, attribuendo alla procedura concorsuale un effetto ad essa estraneo quale quello abilitante (opportunamente censurato dall'Europa, che ha richiamato l'Italia ad adeguarsi ai principi comunitari, i quali riconoscono effetto abilitante al titolo e assegnano al concorso esclusivamente la funzione di attribuzione di posti di lavoro).

Sull'onda lunga di tale confusione, il riconoscimento abilitante del diploma magistrale è intervenuto soltanto nel 2014 con Decreto Presidente della Repubblica del 25 marzo 2014 e il MIUR, nonostante ciò, non ha voluto porre rimedio all'errore commesso sanando il pregresso e consentendo ai possessori di tale titolo interessati all'inserimento in GaE. **Ciò avrebbe dovuto fare in nome del principio costituzionale del buon andamento e dell'imparzialità della P.A.**, ed invece, ha costretto gli aventi titolo (puntando su di una selezione a ostacoli) a tutelare il loro diritto in sede giurisdizionale, con le tanto evidenti quanto inevitabili disparità di trattamento che si stanno determinando, calpestando ancora una volta l'art. 3 e 97 della Cost.

Sul punto, l' **ordinanza del Trib. di Pordenone del 14.07.2015 (All.)** – come peraltro la maggior parte dei giudici interpellati – ha precisato che *"L'art. 1, comma 605, della l. 296/2006 con il dichiarato intento di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, escludendo la possibilità di nuovi inserimenti, ma **facendo espressamente salvo l'inserimento dei «DOCENTI GIÀ IN POSSESSO DI ABILITAZIONE».***

Tale convincimento appare suffragato dalla sentenza del Consiglio di Stato n° 1973/2015 nella quale viene valorizzata la circostanza che i diplomati magistrali *«... al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. **Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali»** "*

Si badi bene. **Non può nemmeno parlarsi di prescrizione del diritto** in quanto in base all'**art. 2935 c.c.** la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Tale posizione soggettiva è venuta ad esistere solo alla fine del 2013 con il riconoscimento della Cassazione attraverso le SS.UU n. 27991, con il parere positivo del Consiglio di Stato e il D.P.R. n. 235/2014. Le intervenienti” **“pertanto non hanno visto prescrivere alcun diritto poiché sino al 2014 esso non era mai stato riconosciuto”**.

8. GIURISPRUDENZA ORDINARIA

Infine, onde consentire al Giudice adito di avere a disposizione ulteriori elementi in diritto sulla fattispecie in esame si riportano di seguito i riferimenti delle recenti pronunce dei Giudici del lavoro:

- **Ordinanza Tribunale di Avezzano del 09 giugno 2015**
- **Ordinanza Tribunale di Pordenone del 11 giugno 2015**
- **Ordinanza del Tribunale di Brindisi del 14 giugno 2015**
- **Ordinanza Tribunale di Frosinone del 17 giugno 2015 e del 15 luglio 2015**
- **Ordinanza Tribunale dell'Aquila del 7 luglio 2015**
- **Ordinanza Tribunale di Pordenone del 14 luglio 2015**
- **Ordinanza del Tribunale di Tivoli del 21 luglio 2015**
- **Ordinanza Tribunale di Gorizia del 21 luglio 2015**
- **Ordinanza Tribunale di Napoli Nord del 20 e del 23 luglio 2015**
- **Ordinanza Tribunale di Ravenna del 27 luglio 2015**
- **Ordinanza Tribunale Ferrara del 30 luglio 2015**
- **Ordinanza Tribunale Como del 30 luglio 2015**
- **Decreto *inaudita altera parte* Tribunale dell'Aquila del 31 agosto 2015**
- **Ordinanza Tribunale di Vicenza del 03 agosto 2015**
- **Ordinanza Tribunale di Sulmona del 3 agosto 2015**
- **Ordinanza Tribunale di Enna del 13 agosto 2015**
- **Ordinanza Tribunale di Gorizia del 28 agosto 2015**
- **Ordinanza Tribunale di Avezzano del 13 settembre 2015**
-
- **Ordinanza Tribunale di Messina del 21 settembre 2015**
- **Ordinanza Tribunale di Pistoia del 8 ottobre 2015**
- **Ordinanza Tribunale di Latina del 21 ottobre 2015**
- **Ordinanza Tribunale di Ragusa del 21 ottobre 2015**
- **Ordinanza Tribunale di Padova del 2 settembre 2015**
- **Ordinanza Tribunale di Barcellona P.G. del 23 settembre 2015 Ordinanza Tribunale di Rieti del 28 settembre 2015**
- **Ordinanza Tribunale di Rieti del 5 novembre 2015**
- **Ordinanza Tribunale di Latina del 27 novembre 2015.**

Nel riportato panorama della giurisprudenza ordinaria si rende opportuna una particolare attenzione a due pronunce collegiali, una del Tribunale di Salerno e l'altra del Tribunale di Grosseto:

- **Ordinanza Tribunale di Salerno in composizione collegiale del 8 settembre 2015**
- **Ordinanza Tribunale di Grosseto in composizione collegiale del 1 ottobre 2015.**

Meritano, altresì, una citazione a parte due recenti sentenze di accoglimento relative allo stesso oggetto del Tribunale di Milano e del Tribunale di Siena:

- **Sentenza Tribunale di Milano del 11 settembre 2015**
- **Sentenza del tribunale di Siena del 11 novembre 2015.**

Altre ordinanze favorevoli si sono registrate nel **Tribunale di Padova, Tribunale di Ferrara, Tribunale di Como, Tribunale di Ravenna, Tribunale di Tivoli.**

- Tutto ciò premesso ed osservato, le intervenienti, **CAPALDI Gaetana, CINARDI Serena, DI CARLO Luciana, DI CURZIO Angela, DI PANGRAZIO Mariapaola, MELLACE Davide, MOSTACCI Angela, PARRAVANO Daniela, SORBI Guglielmo**, come sopra rappresentate e difese,

RICORRONO

all'Ill.mo Tribunale Civile di Avezzano-Sezione Lavoro, per chiedere l'accoglimento delle seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia alla S.V. Ill.ma, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa e respinta,

- **accertati** i fatti così come dedotti nelle premesse del presente ricorso;
- **accertate** le inadempienze e l'illegittimo comportamento tenuto dalla Pubblica Amministrazione convenuta in giudizio, e **previa**:

- a) **disapplicazione e/o revoca e/o annullamento e/o dichiarazione dell'inefficacia del D.M. 235/2014 nella parte in cui non prevede l'inserimento in GaE per i docenti che hanno conseguito il diploma magistrale anteriormente all'a.s. 2001-2002;**

- b) **nonché, disapplicazione e/o revocare e/o annullamento e/o dichiarazione dell'inefficacia del Decreto Ministeriale n. 325 del 3 giugno 2015, nella parte in cui non prevede la possibilità di inserimento in GaE per i docenti che hanno conseguito il diploma magistrale anteriormente all'a.s. 2001-2002:**
- c) **nonché, disapplicazione e/o annullamento delle Graduatorie ad Esaurimento della Provincia di L'Aquila, valide negli anni scolastici 2009-2011, 2011-2014 e vigenti nel 2014-2017 a seguito di pubblicazione con D.D. Prot. n. AOOUSPAQ 3776 del 26.08.2014, relativamente alla parte in cui non contemplano, per la classe concorsuale EEEE e AAAA il nominativo e la posizione degli intervenienti (tranne Di Pangrazio Mariapaola per la sola cl.co. AAAA);**
- **ACCERTARE il diritto degli intervenienti CAPALDI Gaetana, CINARDI Serena, DI CARLO Luciana, DI CURZIO Angela, MELLACE Davide, MOSTACCI Angela, PARRAVANO Daniela, SORBI Guglielmo a presentare domanda per essere inserite e/o ad essere inserite nella III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento definitive dell'Ambito Territoriale di L'Aquila, (ed eventuali connessi elenchi per il sostegno), valide per gli anni scolastici 2014/2017, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) nella posizione derivante dal punteggio attribuibile alle medesime applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento nonché di DI PANGRAZIO Mariapaola, per la sola cl.co. AAAA;**
 - **CONDANNARE alle Amm.ni convenute ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire l'inserimento degli intervenienti nelle suddette graduatorie: con decorrenza dall'approvazione delle Graduatorie ad Esaurimento dell'ATP di L'Aquila per gli anni 2014/2017, o, in subordine, dalla data di presentazione della domanda giudiziale, e nella posizione derivante dal punteggio attribuibile ai medesimi applicando la tabella di valutazione dei titoli prevista per la III fascia delle Graduatorie ad Esaurimento, con tutte le conseguenze di legge;**
PER L'EFFETTO,
 - **ORDINARE, alle Amm.ni resistenti l'inserimento degli intervenienti CAPALDI Gaetana, CINARDI Serena, DI CARLO Luciana, DI CURZIO Angela, MELLACE Davide, MOSTACCI Angela, PARRAVANO Daniela, SORBI Guglielmo nelle**

Graduatorie ad Esaurimento dell'ATP di L'Aquila vigenti per il triennio 2014-2017 per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE);

- **ORDINARE**, alle Amm.ni resistenti l'inserimento della ricorrente **Di Pangrazio Maria Paola** nella Graduatoria ad Esaurimento dell'ATP di L'Aquila vigente per il triennio 2014-2017 per la sola classe di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA);
- **ORDINARE, altresì**, alle Amm.ni resistenti di verificare se le intervenienti abbiano diritto alla nomina a tempo determinato ovvero a tempo indeterminato in base alle prescrizioni contenute nei commi 95 e 96 della legge 13 luglio 2015, n. 107, a decorrere dalla data di inserimento a pieno titolo nella graduatoria definitiva per la provincia di L'Aquila, cl.co. EEEE, AAAA, ovvero dal 1 settembre 2014, con conseguente sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro ora per allora.

IN VIA ISTRUTTORIA, ex art. 210 c.p.c., si chiede al Giudice di **ORDINARE** alle Amministrazioni resistenti l'esibizione della documentazione da cui risultano le nomine effettuate sia per le immissioni in ruolo a tempo indeterminata per le nomine a tempo determinato per l'insegnamento della classe concorsuale EEEE, AAAA sino al punteggio ed alla posizione di interesse del intervenienti.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Si dichiara che il contributo unificato relativo alla causa in corso pari a € 259,00 è stato già versato con l'atto introduttivo.
--

In via istruttoria si producono i documenti come da indice.

Avezzano, 09 gennaio 2016

Avv. **Renzo Lancia**